

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO, DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLE AREE PARCHEGGI AEROPORTUALI DENOMINATE**

**P1- P2 – P3 – P4 – P6 – P8 –P9**

## **Premessa**

Premesso che:

- che, in esecuzione della Legge 21.7.1965 n. 914, il Ministero per il Trasporti e l'Aviazione Civile con D.M. 1.10.65 ha riconosciuto la qualifica privata dell'Aeroporto "Città di Torino" per la durata di anni 30 a partire dal 3.8.1965, successivamente prorogata con Leggi n. 736/86 e n. 187/92 fino al 2035 e successivamente ulteriormente prorogata per un periodo pari a due anni dall'art. 202, comma 1-bis, Legge n. 77/2020, con conseguente scadenza il 3 agosto 2037;
- che la gestione di detto aeroporto è stata a suo tempo affidata al Comune di Torino con convenzione 5.8.49;
- che il Comune di Torino con convenzioni stipulate il 15.5.56 successivamente sostituita da Convenzione 30.9.2002, ha delegato alla SAGAT S.p.A. le concrete funzioni inerenti la gestione e l'esercizio del predetto aeroporto;
- che con lettera del 12.3.1999 prot. 99-472/DG l'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – ha riconosciuto a SAGAT S.p.A. la qualifica di gestore totale dello scalo di Torino- Caselle agli effetti previsti dalle disposizioni vigenti;

## **Disposizioni generali**

Il presente regolamento disciplina la gestione delle aree parcheggi aeroportuali denominate P1- P2 - P3 - P4 – P6 – P8 – P9 in concessione alla Sagat spa, poste all'interno del sedime di Torino Airport.

Tutti gli utenti sono tenuti alla sua osservanza;

## **Articolo 1**

1. L'accesso alle aree parcheggi operatori è consentito soltanto ai veicoli condotti da personale autorizzato e munito di TIA o tessera parcheggio. La tessera indicante l'area di sosta acquistata e numero TIA o tessera parcheggio dovrà essere posta in maniera visibile sul parabrezza all'interno dell'auto in sosta.
2. E'fatto divieto posteggiare il veicolo in area parcheggio diversa da quella assegnata o stalli riservati.
3. In caso di smarrimento della tessera la stessa verrà sostituita solo dietro presentazione della denuncia di smarrimento; il costo del nuovo badge pari a €5 sarà a carico dell'utente; il badge sarà consegnato contestualmente all'attivazione dell'utilizzo del parcheggio operatori assegnato e dovrà essere restituito in caso di cessazione della qualifica di operatore aeroportuale o comunque del cessato utilizzo delle aree parcheggi aeroportuali.

## **Articolo 2**

1. E' fatto divieto di lasciare in sosta i veicoli nelle aree contraddistinte da cartelli di "divieto di sosta", e/o recanti la scritta "passo carrabile" o stalli riservati nelle zone a verde, fuori dagli spazi delimitati da apposite strisce e comunque in posizione tale da costituire intralcio alla circolazione o impedire il regolare utilizzo dell'area stessa.
2. In caso di violazione delle suddette norme o ove non sia rilevata l'esposizione del badge come previsto nell'articolo 1 si farà luogo a rimozione coattiva da parte di una ditta appositamente incaricata dalla società di gestione come indicato espressamente in apposito cartello posto all'accesso dell'area stessa.
3. Il costo di tale rimozione e dell'eventuale sosta, resta a totale carico dei trasgressori.
4. All'interno del parcheggio vanno osservate le norme che regolano la circolazione dei veicoli.
5. Le aree di parcheggio e le relative attrezzature debbono essere utilizzate adottando la massima diligenza; eventuali danni cagionati da parte dell'utente saranno riparati e/o risarciti a sue spese.

## **Articolo 3**

1. E' fatto comunque divieto di lasciare in sosta nelle aree parcheggio operatori gli autoveicoli per un periodo di tempo non congruente con l'attività lavorativa svolta, salvo apposita autorizzazione da richiedere alla Società di Gestione.

## **Articolo 4**

1. Le aree parcheggio operatori sono accessibili ai veicoli tutti i giorni feriali e festivi h.24. Particolari limitazioni potranno essere previste per il periodo denominato "charter invernali", generalmente dalla seconda domenica di dicembre alla seconda domenica di aprile. In tale caso saranno comunicate anticipatamente le modalità di utilizzo dei parcheggi operatori da parte degli autorizzati .

## **Articolo 5**

1. La Sagat spa si riserva di modificare o annullare il presente regolamento in relazione alle esigenze operative aeroportuali.

## **Articolo 6**

1. Il servizio parcheggi operatori ha per oggetto il parcheggio di veicoli indicati all'art. 1, con esclusione del deposito e della custodia del veicolo, essendo escluso l'obbligo della sorveglianza all'interno del parcheggio.
2. E' esclusa ogni responsabilità dell'Azienda per eventuali furti o danni, sia totali che parziali, che il veicolo possa subire ad opera di terzi, così come per i danni e per furti degli oggetti lasciati a bordo, accessori e singole parti dell'autovettura.
3. E' esclusa ogni responsabilità dell'Azienda per eventuali danni che i conducenti possono causare a se stessi o a terzi, nonché danni causati da atti di vandalismo, o derivati da calamità naturali o per causa di forza maggiore.